

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di Rimini

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L' ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO IN FAVORE DI BAMBINI/ALUNNI CON DISABILITA', CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/92, RESIDENTI NEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA E FREQUENTANTI I NIDI D'INFANZIA COMUNALI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI.

CODICE CIG: 9918847B79

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 591 del 26/06/2023 il Comune di Bellaria Igea Marina ha determinato di stipulare un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica tramite l'intervento di operatori educativo-assistenziali per l'integrazione scolastica degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e frequentanti le scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado statali e il nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia comunali.

Il luogo di svolgimento del servizio è parte sul territorio del Comune di Bellaria Igea Marina, parte fuori territorio comunale [codice NUTS ITH59].

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Bellaria Igea Marina – settore Servizi Alle Persone – Piazza del Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina, tel: 0541/343711, pec: pec@pec.comune-bellaria-igea-marina.rn.it

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Ivan Cecchini, Direttore amministrativo del Comune di Bellaria Igea Marina, tel-. 0541/343720, mail: i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it ;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> .

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1.1 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

1.2 CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di accertati e prolungati mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it, sottosezione "Bandi di gara", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle

registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico regionale accessibili al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 – istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative DGUE
- Allegato 2 - DGUE : l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria
- Allegato 3 – Modello dichiarazione requisiti speciali
- Allegato 4 Modello dichiarazione di impegno a costituire RTI
- Allegato 5 - Modello dichiarazione congiunta di avalimento
- Allegato 6 - Modello dichiarazione requisiti art. 80 commi 1,2, 5 lett. l) D.Lgs n. 80/2016
- Allegato 7 – Modello dichiarazione integrativa offerta tecnica
- Allegato 8 – Modello dichiarazione integrativa offerta economica
- Allegato 9 Capitolato Speciale di Appalto
- Allegati 10 e 10.1- Prospetto dipendenti
- Allegato 11- Schema di accordo Quadro
- Allegato 12- Schema Contratto applicativo
- Allegato 13 – DUVRI
- Allegato 14 - Modello attestazione assolvimento imposta di bollo

- Allegato 15 - Modello F24 attestazione pagamento imposta di bollo;

-

In merito al DGUE si precisa che l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI e avvalimento dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente e liberamente:

- sul sito internet di Intercent-ER/SATER al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impres/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti> ,

- sul sito internet del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/

La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l'eventuale variazione della data di apertura delle offerte saranno comunicati sulla piattaforma Sater e pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina.

2.2 CHIARIMENTI:

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inviare almeno 10 giorni antecedenti al termine di presentazione delle offerte da inoltrare esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della piattaforma Sater riservata alle richieste di chiarimento secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/guide_operatori_economici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine stabilito a sistema prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema Sater .

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato

2.3 COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le Comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla S.U.A.; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO:

Oggetto dell'affidamento è la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per il servizio di assistenza scolastica educativa tramite l'intervento di assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali o educatori) per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della L.104/92 frequentanti le scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado statali e il nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia comunali, per la durata di anni quattro, fatta salva la maggiore durata relativa ai singoli contratti discendenti coincidenti in genere con la durata dei singoli anni scolastici.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia all'allegato capitolato speciale di appalto, allo schema di accordo quadro e contratto discendente.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo totale a base di gara
1	servizio di assistenza educativa scolastica ad alunni disabili	85310000-5 Servizi di assistenza sociale	Categoria unica e prevalente	€ 3.574.200

L'importo a base di gara si riferisce ad numero di ore (ciascuna di 60 minuti) di prestazione del singolo educatore socio pedagogico come meglio indicato nel capitolato speciale.

L'importo totale è calcolato sul monte ore complessivo presunto di 214.200, opzioni incluse, per tutto il periodo considerato al prezzo orario a base d'asta di € 22,20 + iva. Il monte ore è dettagliato nel capitolato speciale.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Per le modalità di esecuzione del servizio, è stato redatto il DUVRI e costi da interferenza lavorativa, sono pari a 0. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio

documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. I prezzi offerti tengono conto degli oneri derivanti da tali obblighi

L'appalto è finanziato con fondi comunali e/o di altri Enti.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera. Trattasi di appalto ad alta intensità di manodopera ove il costo del personale ha un incidenza % sul costo a base di gara pari c.a all' 85%.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non viene suddiviso in lotti per le seguenti motivazioni:

- In primo luogo un ridotto numero di rapporti negoziali migliora l'efficacia di governo del sistema da parte della Stazione Appaltante. È innegabile che il governo di un servizio così complesso e delicato, come quello in parola, possa essere esercitato al meglio se il numero delle transazioni è ridotto al minimo. In tal senso maggiore è il numero degli interlocutori, maggiori sono i costi ed i tempi di gestione delle transazioni in fase esecutiva. Da considerare che il servizio, per sua natura, interessa un elevato numero di utenti beneficiari e necessita di un'elevata frequenza delle interlocuzioni, spesso multilaterali, con l'appaltatore per gestire le problematiche quotidiane. Tale condizione amplifica l'incidenza dei costi di transazione. È peraltro di tutta evidenza che l'unitarietà gestionale sia in grado di garantire una conoscenza dell'andamento del servizio più celere e di attivare le leve di feedback in maniera più efficiente e diretta;

- La gestione unitaria dell'appalto consente di disporre di un ampio contingente di operatori socio pedagogici tutti facenti capo ad un'unica organizzazione ed ad un unico contratto, così da poter utilizzare efficacemente l'eterogeneità delle specializzazioni, incidendo positivamente sul grado di completezza del servizio;

- Nell'ambito della rete pubblica che opera nel contesto vi sono evidenti vantaggi che militano in favore del conferimento dell'appalto in un unico lotto, poiché tale configurazione migliora l'efficacia dell'azione delle altre due istituzioni pubbliche che operano nel contesto (AUSL Romagna ed istituzioni scolastiche); un numero contenuto degli interlocutori semplifica la concertazione e migliora l'efficienza dei processi decisionali, permettendo alla Pubblica Amministrazione di dare risposte più celeri agli utenti.

Clausola sociale: L'operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione al rispetto della clausola d'imponibile di manodopera per cui, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa.

Nell'A.S. 2022/2023 sono stati impiegati nel servizio le unità di cui all'allegato :

A titolo informativo si rende l'indicazione anche degli operatori impiegati nell'A.S 2022/2023 per le scuole secondarie di secondo grado. Per il servizio relativo alle scuole secondarie di secondo grado l'allegato preciso verrà fornito in occasione dell'eventuale stipula del contratto discendente.

CCNL applicato : parte cooperative , parte Aninsei (contratto scuole private paritarie)

3.2 DURATA

La modalità contrattuale utilizzata è l'accordo quadro con un unico operatore economico previsto dal c. 3 dell'art. 54 del d.lgs. n. 50/2016.

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo. La durata dei contratti applicativi è generalmente pari all'annualità scolastica (periodo settembre – giugno). il servizio terminerà effettivamente alla scadenza dell'ultimo contratto applicativo stipulato nel quadriennio, si precisa fin da ora che il contratto applicativo relativo al servizio di assistenza educativa in ambito scolastico per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado potrà essere attivato con decorrenza dall'AS 2025/2026.

3.3 OPZIONI

Nell'importo ore calcolato per la base di asta sono ricompresi i servizi accessori :

a) Continuità all'inclusione educativa in favore dei bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, residenti nel Comune di Bellaria Igea Marina e frequentanti i Centri estivi comunali

b) Servizio pre e post scuola

c) Gruppo educativo territoriale (GET)

I servizi di cui sopra, sono attivabili a richiesta del Comune committente alle condizioni contrattuali dell'accordo quadro con la sottoscrizione di appositi contratti discendenti.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

a) L'Accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dall'art. 106 c. 1 lett. a) del Codice, in aumento e fino a concorrenza del quinto d'obbligo; detta modifica potrà essere attivata qualora sulla base del fabbisogno effettivo accertato per anno scolastico, l'utilizzo del servizio si sia reso necessario per volumi superiori rispetto all'importo posto a base di gara. Il raggiungimento della soglia massima è subordinato ai contratti applicativi effettivamente stipulati.

b) La durata dell'Accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Detta proroga potrà essere concessa per un massimo di mesi sei..

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 4.755.240,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, così determinato.

Prezzo orario base d'asta	Totale valore 4 anni	Proroga Max 6 mesi	Opzione modifica art. 106, comma 1 lett. a) quinto d'obbligo	Totale Valore Accordo quadro
22,20	€ 3.574.200,00	€ 388.500,00	€ 792.240,00	€ 4.755.240,00

3.4 Revisione prezzi:

Il prezzo unitario orario di intervento dell'educatore socio pedagogico formulato in sede di gara sarà soggetto alla revisione prezzi facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard definiti dall'ANAC. Nelle more della definizione dei prezzi standard, la revisione potrà essere riconosciuta solo una volta a metà della durata dell'Accordo quadro (cioè a 24 mesi dalla stipula), in aumento o in diminuzione, a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento, facendo riferimento all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), senza tabacchi- riferito al valore medio congiunturale dei 12 mesi antecedenti la revisione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di capacità generale** di cui:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016
- b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- c) Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
- d) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Bellaria Igea Marina con la Prefettura di Rimini reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm con contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- e) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale**, di cui:

- a) (solo se l'operatore è iscritto) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (REC o REA) territorialmente competente per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara;
- b) (solo se il concorrente è una Cooperativa Sociale) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara;
- c) (solo se il concorrente è un Consorzio o un Consorzio di Cooperative) iscrizione all'Albo delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara;
- d) (solo se l'operatore è un ente Associativo non iscritto alla C.C.I.A.A.) Statuto da cui si evincano scopi statutari coerenti con quelle oggetto della presente gara

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

I requisiti di capacità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria rappresentati da:

- Fatturato globale minimo annuo di € 800.000,00 Iva esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia disponibile al momento della presentazione dell'offerta; tale requisito è richiesto al fine di garantire che la capacità economica e finanziaria dell'appaltatore sia idonea ad assicurare la sostenibilità dei flussi di cassa correlati alla remunerazione puntuale del personale dipendente (trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera); inoltre il servizio in oggetto riguarda bambini/alunni disabili in età compresa fra i 9 mesi e i 18 anni e richiede una esperienza che garantisca una professionalità medio alta e una prestazione continuativa per tutta la durata dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui:

- avere eseguito negli ultimi tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) per conto di enti pubblici o istituti paritari almeno tre servizi analoghi a quello dell'appalto (servizio di assistenza educativa e supporto in ambito scolastico per bambini/alunni con disabilità certificata per i nidi e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado) aventi le caratteristiche:

- ciascun servizio deve avere una durata minima di almeno un anno scolastico;
- (servizio di punta) almeno un servizio deve avere un importo minimo ad anno scolastico di € 300.000,00 al netto di Iva;
- Il servizio deve essere stato eseguito in modo regolare. Si intende regolare il servizio quando non si è dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento del gestore e non sono state applicate penali di valore superiore al 5% dell'appalto).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione del servizio;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione del servizio

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett.a) ovvero quello relativo all'iscrizione ad altri registri o albi di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

il requisito relativo ai servizi svolti deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso e nei termini di seguito indicati: stante la sua indivisibilità, il requisito di esecuzione del servizio di punta analogo a quello oggetto dell'appalto (servizio di supporto all'inclusione scolastica di minori con disabilità certificata di valore di € 400.000) deve essere stato eseguito per intero dalla mandataria o comunque dall'impresa che esegue la prestazione principale.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo alle iscrizioni nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o nel caso di enti associativi non iscritti alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale .

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE e dichiarazione integrativa al DGUE , da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In linea generale per "risorse messe a disposizione" si intendono tutte le risorse (umane, strumentali, come mezzi e attrezzature, prassi/procedure e know how aziendali, etc) delle quali è carente il concorrente e che costituiscono oggetto di avvalimento. I requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento devono essere idonei a garantire il soddisfacimento sostanziale del/i requisito/i richiesti nei documenti di gara di cui l'ausiliata è carente e dovranno essere messe a disposizione dall'ausiliaria all'ausiliata, in modo certo e determinato così come riportato nel contratto di avvalimento, e per tutta la durata del contratto. Con specifico riferimento, al requisito riguardante il fatturato globale minimo annuo, trattandosi di cosiddetto avvalimento "di garanzia" è opportuno che il contratto riporti sicuramente il requisito posseduto dall'ausiliaria di cui il concorrente ausiliato sia carente, unitamente all'impegno dell'ausiliaria a garantire l'ausiliata sul versante economico-finanziario.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (ove ammesso) nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa la specifica documentazione indicata al successivo punto 14.11, a pena di esclusione.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Per la natura del servizio , avendo una categoria unica e prevalente non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto e l'affidatario deve eseguire la prestazione direttamente in misura prevalente e comunque in quota non inferiore al 80% .

I concorrente indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo la predetta attività.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

Come previsto all'art. 105, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

9. CAUZIONE

L'offerta è corredata da:

a) la garanzia provvisoria, conforme all'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della base d'asta dell'accordo quadro, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari ad € 71,484,00 (1% pari a € 35.742,00).

b) la dichiarazione di impegno, di un istituto bancario, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

c) la dichiarazione del possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Poiché la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante la fideiussione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione della polizza la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

La cauzione, in favore del Comune di Bellaria Igea Marina, può essere costituita, a scelta dell'offerente, :

1) versamento effettuato in favore del Comune di Bellaria Igea Marina online tramite il portale PagoPA del Comune di Bellaria Igea Marina, al link <https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/servizi/cms/page/pagopa-informazioni/selezionando> dall'elenco dei servizi a Pagamento Spontaneo, il servizio Cauzione Provvisoria, provvedendo a compilare i parametri obbligatori richiesti dello specifico servizio unitamente ai dati del contribuente debitore verso il Comune di Bellaria Igea Marina. E' possibile scegliere un metodo di pagamento e PSP fra quelli proposti, e al termine della procedura, scaricare la ricevuta direttamente dal portale e allegarla all'offerta; la relativa quietanza dovrà riportare la seguente causale **"CAUZIONE PROVVISORIA ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO"**

2) bonifico bancario a favore del Servizio Tesoreria del Comune di Bellaria Igea Marina, Banca CREDIT AGRICOLE, Iban : IT04X0623067710000030644924 con la causale **"CAUZIONE PROVVISORIA ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO"**, allegando copia della relativa ricevuta.

Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;

3) Fideiussione bancaria o assicurativa in favore del Comune di Bellaria Igea Marina rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante) CON LA DICITURA **"CAUZIONE PROVVISORIA ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE IN AMBITO EDUCATIVO E SCOLASTICO"**. in favore del Comune di Bellaria Igea Marina;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31.

d) avere validità per almeno 180 gg., in relazione alla durata prevista per il procedimento, dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del

codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

h) contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza .

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

QUADRO DELLE RIDUZIONI previste al comma 7 dell'art. 93 Del D.Lgs n. 50/2016:

Condizione	% riduzione
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	riduzione 50%
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.	riduzione 50% non cumulabile con lett.a)
c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 30% cumulabile con lett.a)
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)	Riduzione 20% cumulabile con lett.a)
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del <u>decreto legislativo n. 231/2001</u> o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni

Nel caso l'operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL'INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 1) il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando eventuale documentazione probatoria (copia conforme certificato di qualità) .

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA:

Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione relativa al fatturato annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura “Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell’offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO: Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato

Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.

10. SOPRALLUOGO: non pertinente.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità e gli importi di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il pagamento del contributo avviene attraverso il nuovo Portale dei Pagamenti dell'A.N.AC che ha aderito al sistema pagoPA.

Si accede al servizio al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/> , ove alla voce "Pagamenti in favore dell'Autorità" - sotto voci "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." e "Gestione Contributi Gara" con le istruzioni per l'operatore economico.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica il LOTTO per cui si partecipa alla procedura di gara.

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

L'Amministrazione è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento nei termini, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER .

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

La documentazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere prodotti in formato digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005).

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta così composta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio

delle ore 23:59 del giorno 31/07/2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.2.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e 2 e nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma SATER.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre e caricare a sistema l'offerta che dovrà essere composta da:

- 1) **una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa** che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- 2) **una busta virtuale contenente l'offerta tecnica;**
- 3) **una busta virtuale contenente l'offerta economica;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi, nonché le modalità di utilizzo della piattaforma telematica riportate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma le dichiarazioni di cui ai modelli indicati al precedente punto 2.1:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

Modalità di sottoscrizione digitale : tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul

SATER; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link : https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/attibandi_citygov/ .

la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, pagamento contributo ANAC tassa gara) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

La mancata presentazione del pagamento del contributo a favore dell'ANAC, in quanto condizione di ammissibilità dell'offerta, può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

Non è sanabile l'omessa dichiarazione di subappalto, qualora ammesso.

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se tale dichiarazione è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

La mancata o insufficiente indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La mancata produzione del contratto di avvalimento può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste a corredo della documentazione amministrativa è sanabile;

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara. Si aderisce all'orientamento della giurisprudenza dell'onere della sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica ai fini dell'assunzione del relativo impegno per cui, in applicazione dei principi di autoreponsabilità e di parità di trattamento dei concorrenti, si ha avr  esclusione dalla gara in caso di mancata sottoscrizione digitale. La mera marcatura elettronica dell'offerta tecnica ed economica pur univocamente riconducibile all'operatore economico non sopperisce alla sottoscrizione digitale dell'offerta potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione negoziale volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

Parimenti non può sanata la mancata indicazione nell'offerta economica della stima dei costi della manodopera e della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quando tale indicazione sia obbligatoria ai sensi di cui all'art. 95, comma 10 del Codice per cui tale mancanza comporta quindi l'inammissibilità dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire nella busta "Documentazione Amministrativa" la seguente

documentazione:

1. Domanda di partecipazione, redatta secondo - Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa DGUE.;
2. Eventuale Procura
3. DGUE (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e mandanti), da compilarsi direttamente sulla piattaforma;
4. Dichiarazione integrativa DGUE, redatta secondo l'Allegato B- Dichiarazione integrativa DGUE ;
5. Dichiarazione sul possesso dei requisiti capacità tecnica professionale da redigersi secondo l'Allegato C - Dichiarazione idoneità professionale e requisiti speciali.
5. Garanzia provvisoria con attestazione del possesso del potere di firma e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
7. PASSOE;
8. Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo
9. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
10. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
11. Altra documentazione eventuale (ad esempio, Atto costitutivo e Statuto per soggetti associativi , certificati di qualità ,ecc..).

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In particolare :

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato A al presente Documento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il CCNL applicato.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La dichiarazione è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila Nella dichiarazione, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, rilasciata da notaio, salvo che i poteri del procuratore compaiano sul certificato della CCIAA.

PROCURA :

Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole

A pena di esclusione non saranno accettate procure che non abilitino espressamente il procuratore a presentare l'offerta ed impegnare l'operatore economico rappresentato.

IMPOSTA DI BOLLO:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00. Il bollo potrà essere pagato:

- mediante modello F24 di cui all'Allegato D.
- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi del CIG a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la comprova del pagamento del F24 ,oppure la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. da redigersi secondo l'allegato 14- Modello Assolvimento imposta di bollo .

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di soggetti esenti la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con apposita dichiarazione di esenzione dalla corresponsione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE

L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni A e B per le parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D ad eccezione dei nominativi dei subappaltatori

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n.50/2016 con la compilazione delle sezioni A - B – C -D.

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE, al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del D. lgs n. 50/2016 di cui al successivo punto 14.3 del presente

Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:

la sezione A – Idoneità : punto 1 (iscrizione in registro professionale) e punto 2 (elenchi albi, ecc...) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;

la sezione B - Capacità economica e finanziaria: punto 1/a (fatturato globale annuo) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;

sezione C - Capacità tecniche e professionali: punto 1.b) (servizi principali) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del presente disciplinare.

N.B. : la compilazione delle sezioni B e C può essere omessa in quanto sostituita dalla dichiarazione di cui all'allegato C- modello dichiarazione requisiti speciali e di idoneità professionale

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto con le modalità e dai soggetti di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (richiesta compilazione per parti pertinenti)

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 14.1 del presente disciplinare

La dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprensivamente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce, sottoscritte digitalmente dagli stessi.

In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si rinvia a quanto previsto all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 precisando:

I- ai fini dell'art. art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2016: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale per i reati di cui al citato articolo, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3: titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. n.b.: In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

N.B. per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016" ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in

caso di revoca della condanna medesima.

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016; se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso .

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

-ai fini dell'art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigore dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ".

-ai fini dell'art. 80 comma 4 si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad

altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. Si rinvia alle Linee guida n. 15 - Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» (art. 42 del Codice dei contratti, di cui alla Delibera ANAC n. 494 del 05/06/2019).

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE

La dichiarazione integrativa DGUE è redatta secondo il modello di cui all'Allegato B- Istanza di partecipazione e Dichiarazione integrativa DGUE ed integra il DGUE sui punti:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. lett. c-bis), c-ter), c-quater) ,f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- . dichiara l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;

- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere -
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - dichiara di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Bellaria Igea marina con la Prefettura di Rimini reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
 - dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili al link https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atti-codice_disciplinare/ che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-
 - rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;
 - si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;
 - rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
 - rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
 - elegge domicilio e recapito per la procedura e indica un referente ;
 - il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
 - rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere sottoscritta con le modalità e dai soggetti di cui al punto 14.1 del presente disciplinare

La dichiarazione integrativa del DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (richiesta compilazione per parti pertinenti).

14.4 DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' SPECIALE è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3  Dichiarazione possesso requisiti di idoneità professionale e di capacità speciale.

La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità e dai soggetti di cui al punto 14.1 del presente disciplinare.

14.5 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.6 CAUZIONE PROVVISORIA , con le modalità di cui al precedente punto 9.

14.7 (solo se dovuto) IMPEGNO PER GARANZIA DI ESECUZIONE: indipendentemente dalla modalità di costituzione, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno incondizionato di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, come disciplinato all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità e caratteristiche di cui al precedente punto , fatto salvo quanto previsto all'art 93 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs n. 50/2016, per le micro, piccole e medie imprese.

14.8 PASSOE

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass](http://www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "Pass OE " che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C. Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : support_center@anticorruzione.it

il documento "passoe" generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa .

Il passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema

avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici , faq avcpass h.8). la mancata allegazione del passoe o la presentazione di un passoe non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe nei termini richiesti dalla stazione appaltante.

14.9 Documentazione di prova dell'avvenuto pagamento CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC come indicato al punto 11.

14.10 Documentazione di prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo come indicato al punto 14.1.

14.11 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 il concorrente che intende far ricorso all'avvalimento dovrà produrre nella busta Documentazione amministrativa i documenti di cui al precedente punto 7.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il DGUE a firma dell'ausiliaria: L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE impresa ausiliaria strutturato direttamente sul SATER .

2) INTEGRAZIONE AL DGUE, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo l'allegato 1 per la parte relativa , a firma dell'ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE .

3) la dichiarazione di avvalimento, da rendersi secondo l'allegato 5, sottoscritta congiuntamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa ausiliaria, con l'indicazione dei requisiti prestati e impegno di ausiliaria e ausiliata :

- di obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione dell'operatore economico ausiliato per tutta la durata della concessione i requisiti dettagliatamente indicati nel contratto di avvalimento;

- di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'operatore economico ausiliato e di non opporre nessuna eccezione o riserva in tale senso;

- di essere ausiliario di un solo operatore economico partecipante alla gara;

- che l'ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziata;

4) il PASSOE dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente).

5) il contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per cui dovranno essere specificate, a pena di esclusione, in modo dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che vengono messe a disposizione per l'esecuzione dell'appalto e per tutta la sua durata .

14.12 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i soggetti associati il concorrente deve produrre nella busta Documentazione amministrativa:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

DICHIARAZIONE CONGIUNTA che contenga:

dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE: OFFERTA TECNICA.

La busta virtuale "OFFERTA TECNICA" contiene a pena di esclusione, il progetto di gestione del servizio, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

Il progetto è sviluppato e articolato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara al punto 18 ed è composto da:

15.1 relazione sulle modalità di svolgimento del servizio:

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà illustrare e sviluppare i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18. Si consiglia pertanto di sviluppare la relazione seguendo l'ordine dei criteri indicati al punto 18.

15.2 Dichiarazione sui requisiti del personale impiegato nel servizio, da rendersi secondo l'allegato 7 - Modello dichiarazione integrativa OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

La relazione, non dovrà superare le 15 facciate di testo numerate in formato A4, scrittura Arial carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe, compresi eventuali allegati, esclusi i curricula. Le parti di relazione eccedenti le 15 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato di appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

A pena di esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica. L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

15.3 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

Nel solo caso di diniego dell'accesso agli atti dell'offerta tecnica, oltre alla relazione di cui al punto precedente il concorrente dovrà produrre nella busta tecnica, dichiarazione di diniego di accesso agli atti dell'offerta tecnica con indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)

Nella busta tecnica non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa il prezzo offerto. La presenza di prezzi all'interno della documentazione di cui trattasi sarà motivo di esclusione senza sanatoria

16. CONTENUTO BUSTA VIRTUALE : OFFERTA ECONOMICA.

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, ed è inserita sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica deve essere espressa come :

16.1 il ribasso percentuale unico sul prezzo totale a base d'asta di € 3.574.200 al netto di Iva, oneri da interferenza lavorativa pari a 0, ribasso da inserire direttamente a sistema.

16.2 dichiarazione integrativa dell'offerta economica, da rendersi secondo l'allegato 8 con indicazione, a pena di esclusione, di:

- **la stima dei costi annui aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- **la stima dei costi annui della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice**. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

- **che il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara verrà applicato al prezzo orario a base di asta di € 22,20 + iva** . Il prodotto del prezzo orario indicato per il numero di ore incluse nella base d'asta pari a n. 161.000 deve corrispondere al valore offerto risultante dal ribasso indicato dall'operatore economico in piattaforma.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A documentazione amministrativa .

L'offerta economica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

Il valore percentuale offerto di ribasso deve essere espresso con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

A pena di inammissibilità, non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara. A pena di inammissibilità non sono ammesse offerte in rialzo.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

(facoltativo, non a pena di esclusione) nella dichiarazione integrativa dell'offerta economica il concorrente indica la scomposizione del costo del personale e la scomposizione del prezzo nelle sue diverse componenti economiche.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi .

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante TABELLA "A" DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica avverrà sulla base dei criteri che seguono:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	natura	Punti discrezionali massimi attribuibili
A	Organizzazione		Max 22 di cui
a.1	Organizzazione e organigramma aziendale – Sarà valutata l'organizzazione e l'organigramma aziendale con riferimento ai quadri dirigenti e alle figure professionali di coordinamento e consulenza;	D	2
a.2	Staff tecnico Sarà valutata l'esistenza e la composizione di uno staff tecnico stabile dedicato alla progettazione e alla realizzazione di attività formativa;	D	2
a.3	Professionalità del coordinatore del servizio : Verranno valutate le competenze, l'esperienza maturata dal coordinatore del servizio e la capacità di gestire organizzazioni complesse	D	4
a.4	Professionalità degli Educatori offerti /impiegati nel servizio	D	10

	<p>Fermo restando che gli operatori impiegati nel servizio a norma di capitolato dovranno essere in possesso dei requisiti ivi previsti, verrà valutato il numero educatori con almeno 5 anni di esperienza professionale (escluso il coordinatore) nelle attività oggetto di gara.</p> <p>§ da 13 a 20 educatori = Punti 3 § da 21 a 28 educatori = Punti 5 § da 29 a 34 educatori = Punti 7 § da 35 educatori = Punti 10</p>		
a.5	<p>Professionalità specifiche nel settore di gara (cumulabile con il punto a.4)</p> <p>Fermo restando che a norma di capitolato l'operatore economico deve dimostrare di avere almeno il 40% della dotazione di personale con formazione specifica su "Disturbi dello spettro autistico" e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito, verrà valutato il numero educatori con formazione professionale specifica sul "Disturbi dello spettro autistico" e con esperienza almeno triennale maturata in tale ambito come segue:</p> <p>§ da 20 a 23 educatori = Punti 1 § da 24 a 25 educatori = Punti 2 § oltre i 25 educatori = Punti 4</p>	D	4
B	PIANO DI GESTIONE DEL SERVIZIO		Max 25 di cui
b.1	<p>Organizzazione generale del servizio.</p> <p>Valori e fondamenti pedagogici dell'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti disabili. Articolazione organizzativa e impostazione del governo generale dei processi principali. Approccio teorico e metodologico per il perseguimento dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi</p>	D	5
b.2	<p>Impostazione metodologica degli interventi.</p> <p>Assegnazione delle risorse professionali e costituzione del gruppo di lavoro . Partecipazione al processo di redazione e revisione periodica del PEI, pianificazione degli obiettivi e delle attività e dei collegamenti col progetto di vita.</p>	D	5
b.3	<p>Funzionamento del gruppo di lavoro</p> <p>Metodi, strategie e modalità di coordinamento degli educatori finalizzati a garantire la corresponsabilità educativa, la condivisione e l'interdipendenza delle azioni. Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario.</p>	D	5
b.4	<p>Reclutamento e immissione nel ruolo aziendale degli educatori.</p> <p>Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie. Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. Azioni per il contenimento del <i>turn over</i>.</p>	D	5
b.5	<p>Continuità e gestione delle emergenze.</p> <p>Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare la tempestività di adozione delle soluzioni</p>	D	5

	necessarie per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze		
C	COORDINAMENTO E CONTROLLO		Max 25 di cui
c.1	Attività di coordinamento e supervisione: Impostazione del coordinamento generale del servizio con indicazione del nome e qualifica professionale delle persone fisiche incaricate	D	6
c.2	Modalità di attivazione delle relazioni di rete con gli attori locali pubblici e privati. Soluzioni e metodi per promuovere il raccordo e le sinergie fra gli attori istituzionali (Comune, Istituzione Scolastica e AUSL-NPI) in relazione all'inclusione scolastica dei bambini/alunni disabili.	D	5
c.3.	Sistema di monitoraggio e documentazione. Modalità attuative del monitoraggio e intelligibilità dei processi di lavoro. Soluzione per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Scuola, Comune , AUSL)	D	5
c.4	Sistema di controllo dei risultati. Metodi e strumenti per la misurazione dei risultati e degli esiti degli interventi. Soluzione per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Scuola, Comune , AUSL)	D	5
c.5	Coinvolgimento e partecipazione degli utenti. Gestione della relazione con le famiglie. Potenzialità e modalità.	D	4
D	QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE		Max 8 di cui
d.1	Formazione . Impostazione del piano della formazione del personale. Propensione ad elevare lo standard professionale degli educatori socio pedagogici. Modalità di promozione della convergenza formativa di tutti gli attori che intervengono nel processo di inclusione.	D	4
d.2	Tecnologie e strumentazioni. Strumentazioni e ausili facilitatori per la riduzione del deficit e per l'incremento della performance funzionale. Tecnologie per il potenziamento dell'efficacia degli interventi educativi	D	3,5
d.3	Certificazione UNI/PdR125: 2022 Possesso della certificazione della "sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazione ai sensi della UNI/PdR125	T	NO PUNTI 0 SI PUNTI 0,5
	Punteggio complessivo		80

L'offerta tecnica verrà valutata da apposita Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e relativi punteggi riportati nella soprastante tabella.

La determinazione del punteggio per l'offerta tecnica relativo a ciascun offerente e per ogni sub criterio, avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore sulla base della seguente formula: $P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$, dove:

P_i : Punteggio dell'offerta *i*-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (*i*)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra zero ed uno.

18.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criteri qualitativi D

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa :

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione: (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	Da 0,76 a 1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	Da 0,51 a 0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	Da 0,26 a 0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Parzialmente adeguato	Da 0,1 a 0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla terza cifra decimale, per cui in caso di coefficienti conseguiti con più di tre cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali con troncamento. I Commissari potranno assegnare coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi. Per l'attribuzione del punteggio conseguito il sistema assegna automaticamente due cifre decimali dopo la virgola.

La mancanza nell'offerta tecnica dello sviluppo dei punti non costituirà motivo di inammissibilità dell'offerta, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica criteri tabellari T

Per il criterio D.3 l'attribuzione del punteggio è di tipo tabellare on/off, in cui cioè vi è attribuzione del punteggio nel caso di ricorrenza di un elemento ritenuto rilevante dalla stazione appaltante. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

18.3 RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente

18.4 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO : data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di **45 punti su 80 punti prima della riparametrazione.**

La Commissione di gara avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, senza che il concorrente alteri in alcun modo il contenuto dell'offerta.

23.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica criterio quantitativo Q.

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 20 punti secondo il criterio quantitativo Q. dove 20 è corrispondente al Ci 1. Agli altri ribassi percentuali verrà conferito un punteggio decrescente in modo proporzionale secondo la seguente formula bilineare:

$$\begin{aligned} \text{Ci} & \quad (\text{per } A_i \leq A \text{ soglia}) & = & X * (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ \text{Ci} & \quad (\text{per } A_i > A \text{ soglia}) & = & X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

Dove:

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai	=	valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
A soglia	=	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	=	0,90
A max	=	valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

20. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

il punteggio totale (P_{tot}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_t + P_e$

dove:

P_t = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_e = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

21. COMMISSIONE DI GARA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

21.1 Commissione di gara

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed

economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche.

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina e sulla piattaforma SATER. In considerazione di quanto stabilito con Comunicato ANAC del 9 gennaio 2018 a cui si rinvia, che prevede il differimento del termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari al 15 aprile 2018, per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara (la cui scadenza è prevista prima del 15 aprile 2018) si procederà con le modalità in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.

La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma digitale SATER.

21.2 Svolgimento delle operazioni di gara

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti.

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Non si prevedono sedute pubbliche con possibilità da parte di un rappresentante degli offerenti di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse.

La prima sessione ha luogo il giorno 07/08/2023 alle ore 09:30.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche;
- e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

21.3 verifica documentazione amministrativa:

Il RUP assistito dal seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.4 verifica delle offerte tecniche ed economiche:

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.

La stazione appaltante si riserva di non osservare la sequenza temporale delle operazioni di gara nel caso in cui sia presentata una sola offerta ritenuta valida, con facoltà di procedere all'apertura delle buste senza ulteriori comunicazioni.

22. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

L'accordo quadro sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica ed economica che, complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta stessa secondo la procedura di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ammesse in gara ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice qualora il numero di tali offerte sia pari o superiore a tre; nel caso in cui le offerte ammesse alla gara siano inferiori a tre, troverà applicazione l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice e, quindi, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre) e qualora all'esito delle operazioni di gara vi siano offerte che presentano sia il punteggio relativo alle offerte tecniche e sia il punteggio relativo alle offerte economiche, pari o superiore ai quattro quinti (> 4/5) del corrispondente punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

specifici, l'offerta appaia "anomala", il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che si trovano in dette condizioni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta "anomala". Qualora tale offerta risulti non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che si trovano nelle suddette condizioni.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, esclusivamente in forma scritta, delle spiegazioni sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, così come si riserva la facoltà di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Prima di dichiarare l'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante committente procede - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - alla verifica di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, sul rispetto dei minimi salariali retributivi del personale impiegato nell'appalto.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, definisce gli atti di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto. Qualora per la stipula del contratto occorra, nei confronti dell'aggiudicatario, l'ottenimento della comunicazione antimafia ovvero dell'informazione antimafia ai sensi, rispettivamente, dell'art. 88, commi 2, 3, 3-bis e 4 e dell'art. 92, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4 e dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 senza il rilascio, da parte del Prefetto, del suddetto atto, la Stazione appaltante committente procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il Comune di Bellaria Igea Marina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura;

E' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.L.gs n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8 comma 1 lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020).

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'accordo quadro ed i successivi contratti discendenti saranno stipulati con scrittura privata in modalità digitale.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M.

02.12.2016 e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità indicate nella comunicazione di aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00 .

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto stesso e in cui si svolgono le prestazioni previste in contratto (Foro di Rimini), rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale, fatti salvi successivi accordi tra le parti.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dal Comune di Bellaria Igea Marina, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della dal Comune di Bellaria Igea Marina, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Bellaria Igea Marina,, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune di Bellaria Igea Marina in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di Bellaria Igea Marina nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa

richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina, pec: pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it .

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per il Comune di Bellaria Igea Marina è il Dott. Ivan Cecchini.

Il Comune di Bellaria Igea Marina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

Si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli-atti/@@download/file/15_SATER_ManualeOE_Richiesta_di_accesso_agli_Atti_20190925.pdf .

Si avverte che i concorrenti esercitano il proprio diritto di diniego all'accesso all'offerta tecnica con apposita dichiarazione inserita all'interno dell'istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE. Nel caso di diniego , il concorrente deve allegare nella sezione "Offerta tecnica una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali" secondo quanto indicato in precedenza.

Pertanto in caso di accesso agli atti di gara, la stazione appaltante non procederà ad ulteriori comunicazioni nei confronti dell'operatore oggetto di accesso.

Nel caso in cui il diniego di accesso non sia supportato dalla dichiarazione allegata all'offerta tecnica, la stazione appaltante non potrà negare l'accesso integrale all'offerta tecnica.

27. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna.

Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53 , tel: +39 051341501

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando.

28. DATA INVIO GUCE: 26/06/2023

29. DATA PUBBLICAZIONE GURI: 30/06/2023

Il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Cecchini
Firma digitale